

Polizza R.C. AUTO (Autovetture e Autotassametri)

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni



Compagnia: AXA Assicurazioni S.p.A. - Prodotto: "NUOVA PROTEZIONE AUTO"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la **Responsabilità Civile Auto** (Autovetture e Autotassametri) per i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo ed è acquistabile anche con un dispositivo satellitare che eroga servizi di assistenza e fornisce le informazioni per la ricostruzione dinamica dell'incidente.



Che cosa è assicurato?

- ✓ La **Responsabilità Civile** per i **danni causati a terzi** dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche e private;
- ✓ la **Responsabilità Civile dei trasportati** per i danni che questi possono causare in modo involontario durante la circolazione;
- ✓ la **Responsabilità Civile** della circolazione del veicolo assicurato **quando traina un rimorchio**;
- ✓ la **Responsabilità Civile** per i **trasportati** utilizzatori di **sedia a rotelle**, anche durante le operazioni di salita e discesa con l'aiuto di mezzi meccanici, in caso di trasporto **su veicoli speciali destinati al trasporto di portatori di handicap**.
- ✓ il **Ricorso terzi da incendio** per i danni materiali provocati a terzi dall'incendio del veicolo anche in aree private;
- ✓ i **Veicoli adibiti a scuola guida** per i danni causati dall'allievo purché in presenza di un istruttore abilitato.

AXA Assicurazioni S.p.A. risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). **La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6.450.000 euro per i danni alla persona**, indipendentemente dal numero delle vittime, **e di 1.300.000 euro per i danni alle cose**, indipendentemente dal numero dei danneggiati. Per la **circolazione nelle aree aeroportuali**, la garanzia copre **con un limite massimo di 10.000.000 euro per sinistro**. Per il **Ricorso terzi da incendio nelle Aree Private**, la garanzia copre **fino a un limite massimo di 700.000 euro per sinistro**. È prevista la possibilità di **impostare lo stato OFF** sulla Garanzia R.C.A. che **consente** di sospendere la garanzia R.C. Auto.

Insieme alla garanzia base della Responsabilità Civile sono previste garanzie aggiuntive: **RCA Plus, Guida Esperta e Danni causati da veicolo non assicurato**.

Coperture opzionali:

DANNI AL VEICOLO:

Incendio, Furto, Kasko, Mini collisione, Danni causati da animali selvatici o randagi, Cristalli, Eventi Naturali, Eventi sociopolitici e atti vandalici, Accessorie, GreenDrive.

Infortunati del conducente.

Tutela legale.

Assistenza.



Che cosa non è assicurato?

Per legge **non sono considerati terzi** e non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ il **conducente** del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose;

Per i soli danni a cose:

- ✗ il **proprietario** del veicolo, l'**usufruttuario**, l'**acquirente** con patto di riservato dominio, il **locatario** di veicolo in leasing;
- ✗ il **coniuge** non legalmente separato, il **convivente**, gli **ascendenti e discendenti** dei soggetti sopra elencati;
- ✗ i **parenti e affini** dei soggetti indicati nei due punti precedenti, entro il terzo grado se conviventi o fiscalmente a carico.
- ✗ i **soci** a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con essi in uno dei rapporti di cui ai due punti precedenti.
- ✗ nei **rimorchi**, gli addetti all'uso del veicolo e al carico e scarico delle merci, le persone che si trovano a bordo del rimorchio e/o partecipano alle manovre a mano.

Sono inoltre esclusi i danni causati da:

- ✗ **dolo** del conducente;
- ✗ veicolo non idoneo alla circolazione dopo il mancato superamento della revisione.

Inoltre:

- ✗ per la Garanzia **TUTELA LEGALE** le esclusioni sono consultabili nel capitolo "**COSA NON ASSICURO - Esclusioni Garanzia Base Tutela Legale Art. 4.5 - Pag. 63 - della Sezione Garanzia Tutela Legale delle Condizioni di Assicurazione**";
- ✗ per le Garanzie **ASSISTENZA BASE e ASSISTENZA PLUS**, le esclusioni sono consultabili nel capitolo "**COSA NON ASSICURO - Esclusioni Comuni e Specifiche - Artt. 5.5, 5.6 e 5.7 - Pagg. da 80 a 83 della Sezione Garanzia Assistenza delle Condizioni di Assicurazione**."



Ci sono limiti di copertura?

AXA Assicurazioni S.p.A. ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (**riversa**) nei casi seguenti:

- ! guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, in stato di ebbrezza o rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico;
- ! partecipazione del veicolo a gare, competizioni sportive, prove o gare di velocità non autorizzate;

(segue)



Ci sono limiti di copertura? (segue)

- ! danni subiti dai terzi trasportati in violazione delle disposizioni vigenti;
- ! veicolo adibito a scuola guida, condotto senza la presenza dell'istruttore o veicolo a noleggio con conducente, utilizzato in violazione delle disposizioni vigenti;
- ! in conseguenza dell'inopponibilità prevista dall'art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private;
- ! **conducente** non abilitato alla guida;
- ! in caso di opzione "**Guida esperta**" fino a **2.000 euro** per sinistro se il **conducente è minore di 26 anni** o con patente rilasciata da meno di due anni.



Ci sono limiti di copertura?

È prevista una **franchigia** per:

- ! **FORMULA DRIVE TUTOR**, fino a **2.000 euro** per mancata installazione del dispositivo; disinstallazione e mancato funzionamento del dispositivo per dolo; mancato rispetto delle disposizioni previste in caso di guasto o anomalia - salvo il caso di forza maggiore;
- ! **Stato OFF sulla Garanzia R.C. Auto**, fino a **5.000 euro** in caso di sinistro R.C. Auto con responsabilità parziale o totale.

Infine:

- ! le garanzie **ASSISTENZA BASE** e **ASSISTENZA PLUS** hanno dei **limiti di indennizzo** differenziati consultabili nelle "**TABELLE DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI O FRANCHIGIE, Garanzia Assistenza Base (Art. 5.3) e Garanzia Assistenza Plus (Art. 5.4) - Pagg. da 84 a 89 della Sezione Garanzia Assistenza delle Condizioni di Assicurazione**".



Dove vale la copertura?

L'assicurazione ti copre in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera, Principato di Monaco, Andorra, Serbia, negli Stati dello Spazio Economico Europeo e negli Stati indicati sulla carta verde (certificato internazionale di assicurazione), rilasciata da AXA Assicurazioni S.p.A., le cui sigle internazionali non siano barrate. La garanzia opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il **dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio** da assicurare e il **dovere di comunicare**, nel corso del contratto, i **cambiamenti** che comportano un aggravamento del rischio assicurato. **Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti**, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, **possono comportare il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno**, cioè il diritto di rivalsa per i danni risarciti obbligatoriamente ai terzi.



Quando e come devo pagare?

Il **Premio deve essere pagato al rilascio della polizza**. Il contratto è stipulato con frazionamento annuale, ma, con una **maggiorazione del premio**, puoi chiedere il **frazionamento semestrale**. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario, postale o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio comprende le imposte e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa **dura un anno dalla data della sottoscrizione della polizza e ha effetto dalla data del pagamento del premio** o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione, e **termina alla scadenza indicata nel contratto senza necessità di disdetta**. **La copertura resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza e comunque non oltre le ore 24 della data di effetto della nuova polizza**.

Puoi sospendere in modo temporaneo l'assicurazione e prorogarla più volte per un periodo massimo di 10 mesi (11 mesi per i veicoli d'interesse storico e collezionistico), mediante una formale comunicazione inviata ad AXA. In questo caso e per tutta la durata della sospensione il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato.



Come posso disdire la polizza?

Puoi **annullare** il contratto in qualsiasi momento **per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva all'estero del veicolo**. Se il **contratto** viene **perfezionato mediante tecniche di commercializzazione a distanza**, hai il **diritto di recedere entro 14 giorni** dalla conclusione dello stesso. In questi casi sei tenuto a dare tempestiva comunicazione ad AXA Assicurazioni S.p.A. e hai diritto al rimborso della parte di R.C. Auto già pagata, relativa al periodo residuo, che non comprende le quote relative alle imposte e al contributo del S.S.N.